

Attualità

Un difficile apprendistato

Considerazioni sulla legislazione regionale in materia di polizia mortuaria

di Andrea Poggiali (*)

Le reazioni nei confronti dei primi tentativi regionali di legislazione funeraria sono state generalmente caratterizzate da una profonda delusione.

Gli addetti ai lavori sono rimasti particolarmente sconcertati da due provvedimenti emanati a breve distanza di tempo: la legge della Regione Lombardia ⁽¹⁾ e quella della Regione Piemonte ⁽²⁾.

La loro analisi, puntualmente effettuata dai soggetti più coinvolti (associazioni dei cremazionisti, federazioni del settore funerario), ha lasciato trapelare quasi una specie di incredulità, vista la misura degli errori evidenziati. La delusione e lo sconcerto non derivano da una ostilità preconcepita nei confronti delle amministrazioni regionali: al contrario, esse sembrano piuttosto dipendere da aspettative eccessive.

In molti era infatti diffusa la convinzione che le indubbie capacità dei funzionari regionali fossero sufficienti a garantire un buon risultato nell'esercizio diretto della potestà legislativa in ambito funerario. Era però stato trascurato un fattore importante: lo scotto del noviziato si paga sempre. La parziale esperienza maturata dalle regioni con i commenti negativi al DPR n.285/90 ⁽³⁾ e con l'emissione di alcuni primi provvedimenti di

portata limitata, si è dimostrata insufficiente per il più vasto obiettivo della elaborazione di una legge di polizia mortuaria: anche il meno ambizioso obiettivo di una legge sulla cremazione (come nel caso del Piemonte) è fallito. Le regioni hanno ormai decenni di esperienza legislativa, ma nel campo specifico del settore funebre stanno muovendo i primi passi: ci vorranno anni di apprendistato perché si impadroniscano del "mestiere".

Poiché è solo sbagliando che si impara, vediamo che indicazioni utili si possono trarre dalle iniziative di cui sopra. Prenderò in considerazione solo la legge lombarda, visto che è quella più ampia.

Intanto, bisogna rilevare che le osservazioni nei confronti di questa legge non sono state tutte di segno contrario. Ad esempio, esaminando con attenzione la circolare Sefit del 02.12.2003 ⁽⁴⁾, si può notare che essa contiene anche riconoscimenti favorevoli su alcuni articoli. A dire il vero, l'apprezzamento positivo c'è solo per pochi commi, ma è ugualmente interessante vedere emergere formulazioni indovinate su dettagli tecnici che parevano essere già stati affrontati in maniera esauritiva negli ultimi anni.

Poi, la legge lombarda, attribuendo agli addetti al trasporto la responsabilità di certificare il rispetto delle disposizioni su confezionamento del feretro e trattamento antiputrefattivo, ci obbliga a riflettere su di una problematica da sempre trascurata: la scarsa uniformità nell'interpretazione di tali disposizioni ⁽⁵⁾.

⁽¹⁾ L.R. 18 novembre 2003 n.22-“Norme in materia di attività e servizi necroscopici, funebri e cimiteriali”, in BURL n.47 del 21.11.2003

⁽²⁾ L.R..9 dicembre 2003, n.33-“Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri”, in BURP n.50 del 11.12.2003, II S.O.

⁽³⁾ Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n.285 (in S.O. n.63 alla G.U. n.239 del 12 ottobre 1990) – “Approvazione del regolamento di polizia mortuaria”. Su questo decreto sono stati tanti e tali i commenti negativi da fare probabilmente credere che non fosse poi così difficile, per una regione bene intenzionata, ottenere di meglio.

⁽⁴⁾ Circolare Sefit del 2 dicembre 2003 prot. 5145, con oggetto “Servizi funerari: interazione tra norme nazionali e regionali”.

⁽⁵⁾ Le disposizioni contenute negli articoli 30, 31 e 32 del DPR n.285/90, con le relative interpretazioni fornite dalla C.M. n.24/93, unitamente alle condizioni elencate nelle autorizzazioni ministeriali rilasciate ai sensi dell'art.31

Infine, l'iniziativa della Lombardia offre lo spunto per chiedersi quale potrebbe essere l'impostazione preferibile per una legge regionale. Il tentativo, da parte di ogni regione, di arrivare al testo più completo possibile, è di per sé lodevole, ma rischia di mettere in secondo piano l'esigenza di uniformità sul territorio nazionale. Un rimedio potrebbe essere quello di limitarsi a legiferare su pochi temi essenziali.

Esprimo un'opinione personale: le varie leggi regionali dovrebbero differenziarsi unicamente per quanto riguarda individuazione delle competenze sanitarie, attribuzione delle competenze relative alle autorizzazioni decentrate ai sensi del DPCM 26 maggio 2000 ⁽⁶⁾, importo delle sanzioni. Non vedo invece il motivo per cui un trasporto funebre, un'operazione cimiteriale od una cremazione (tanto per fare degli esempi) dovrebbero essere diversamente disciplinati a seconda dell'ambito territoriale.

In questa auspicabile ricerca dell'essenzialità, avrebbe la possibilità di distinguersi proprio quella regione, come la Lombardia, che ha osato per prima e per prima ha sbagliato: se non altro, il suo apprendistato è già iniziato.

() Dirigente medico I livello, Servizio Igiene Pubblica A.USL Ravenna*

DPR n.285/90, hanno finito con il creare un intreccio complesso. Va detto subito che le differenze di interpretazione non hanno mai messo in pericolo la salute pubblica. La mancata effettuazione di una iniezione conservativa, l'uso del cosiddetto "metodo barriera" senza il contestuale utilizzo di un dispositivo a valvola, l'impiego del cosiddetto "oblò" anche in assenza di una specifica autorizzazione ministeriale, sono da considerare aspetti più formali che sostanziali. Ma anche la scarsa attenzione agli aspetti formali può avere conseguenze rilevanti. Fintanto che la certificazione sull'avvenuto rispetto delle prescrizioni per i trasporti funebri era di competenza ASL, cioè dello stesso organo incaricato della vigilanza, le difformità di comportamento tra le varie ASL passavano ovviamente inavvertite. Adesso, nelle regioni in cui la vigilanza è rimasta di competenza ASL e la certificazione dell'avvenuto rispetto delle prescrizioni è passata agli addetti al trasporto, si è creata una situazione foriera di complicazioni. La differenza di opinioni su come interpretare la normativa può sfociare in segnalazioni di reato a carico degli addetti al trasporto, considerando la loro nuova qualifica di "incaricati di pubblico servizio".

⁽⁶⁾ Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 maggio 2000 (in G.U. dell'11 ottobre 2000 n.238) recante "Individuazione delle risorse umane, finanziarie, strumentali ed organizzative da trasferire alle regioni in materia di salute umana e sanità veterinaria ai sensi del titolo IV, capo I, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112".